

**STATUTO
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Articolo 1
COSTITUZIONE

E' costituita una associazione avente per denominazione: Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.

Articolo 2

SEDE

La Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile (di seguito denominata Consulta) ha sede in Bologna.

Articolo 3

FINALITA'

La Consulta opera in attuazione delle vigenti leggi Nazionali e Regionali, nonché nel rispetto dei regolamenti comunali e provinciali inerenti il volontariato.

La Consulta, direttamente o tramite convenzioni con Associazioni, Enti, Istituti, privati, svolge una attività a favore del volontariato di protezione civile con servizi offerti senza fini di lucro.

La Consulta persegue le finalità previste dal presente statuto ed in particolare:

- Promuove l'effettiva collaborazione tra tutte le Associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
- Favorisce la formazione e lo sviluppo del volontariato offrendo informazione, notizie, documentazione di protezione civile e tutela ambientale, provinciale, regionale e nazionale;
- Opera per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per valorizzare le risorse del territorio;
- Offre supporti a livello provinciale per la predisposizione di piani di intervento per le micro-emergenze;
- Promuove ed organizza esercitazioni e prove d'attivazione e mobilitazione del volontariato di protezione civile;
- Promuove ed organizza in collaborazione con gli Organi preposti la realizzazione di una "colonna mobile" di pronto intervento del volontariato di protezione civile;
- Promuove di norma iniziative di formazione, informazione e di aggiornamento a livello locale, provinciale e regionale a favore delle Associazioni di volontariato e strutture pubbliche o private, garantendo l'organizzazione di corsi certificati anche a norma di Legge;
- Realizza iniziative per la crescita e la cultura del volontariato e ne affina gli strumenti.
- Organizza incontri, conferenze e corsi di informazione e formazione, rivolti ai cittadini ed alle scuole per realizzare, in accordo con gli enti locali e con il C.S.A Centro Servizi Amministrativi del Provveditorato degli Studi, attività didattiche di sicurezza, prevenzione e tutela ambientale, nonché produzione di materiale informativo;
- Presso la sede della Consulta Provinciale di Bologna saranno operanti i COC (Centro Operativo Comunale), COP (Centro Operativo Provinciale) e COM (Centro Operativo Misto), la sala operativa e la sala radio, gestiti dai volontari.

Articolo 4
ADERENTI

Nelle persone dei loro rappresentanti possono aderire alla Consulta le Associazioni, Organizzazioni e gruppi di volontariato iscritte, in base alle leggi vigenti, al Registro Regionale e/o Provinciale nonché le Associazioni riconosciute a livello nazionale, che esercitano una attività prevalente e/o integrativa di protezione civile.

Articolo 5
DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere le attività ed il lavoro coerenti con le proprie finalità statuarie e nelle forme concordate con il Consiglio Direttivo.

Gli aderenti hanno il dovere di rispettare il presente statuto e di rispettare gli impegni precedentemente concordati.

Articolo 6
ORGANI

Sono organi della consulta:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice Presidenti (n. 2 di cui uno Vicario)
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

Articolo 7
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo della Consulta; risulta composta da un rappresentante di ogni singola Associazione che svolga come attività prevalente e/o integrativa la protezione civile, che risulti riconosciuta a livello di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o che sia iscritta, in base alle vigenti leggi, al Registro Regionale e/o provinciale.

L'Assemblea:

- Determina gli orientamenti della Consulta;
- Stabilisce i programmi annuali e pluriennali di lavoro;
- Elegge il Consiglio Direttivo;
- Esamina e approva il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo;
- Esprime pareri e svolge attività di consulenza, se richiesta, su disegni di legge, regolamenti, piani provinciali, programmi e organizzazione di protezione civile.
- Determina le modifiche statutarie

Ciascuna Associazione aderente alla Consulta nomina oltre al proprio rappresentante effettivo, n. 1 rappresentante supplente che può sostituire il titolare ed in assenza di questi può partecipare ai lavori dell'assemblea con diritto di voto se munito di mandato scritto.

Le Associazioni aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta dandone comunicazione scritta al Presidente.

L'Assemblea della Consulta è convocata, con comunicazione scritta a tutte le Associazioni aderenti, possibilmente almeno 3 (tre) volte l'anno.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 1/10 delle Associazioni aderenti o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice delle Associazioni aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione (da tenersi con almeno ventiquattro ore di differenza dall'orario di prima convocazione) l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 delle Associazioni aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea potrà insignire della carica di Consigliere Onorario e Presidente Onorario soggetti che siano stati componenti del Consiglio Direttivo della Consulta e che abbiano contribuito in misura rilevante allo sviluppo della Consulta. Il Consigliere ed il Presidente Onorario sono invitati di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto. La durata dell'incarico viene fissata in anni 6 (sei).

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri rappresentanti delle Associazioni, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa. In mancanza di candidati appartenenti ad 11 Associazioni diverse fra loro potranno candidarsi più volontari appartenenti ad una medesima Associazione al fine di raggiungere il numero complessivo di 11 rappresentanti.

Si considera validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio rinnovato si insedia su convocazione del presidente uscente.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge fra i propri membri il Presidente, i Vice Presidenti in numero di 2 (due) ed il Tesoriere;
- Elegge un segretario anche fuori dal Consiglio Direttivo. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- Sviluppa la politica della Consulta decisa dall'Assemblea Generale;
- Fissa le direttive generali delle attività per tutti i settori;
- Nomina due rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) in seno al “Comitato di Coordinamento Regionale delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti Locali”;
- Nomina due rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) in seno al “Comitato Provinciale di Protezione Civile”
- Delibera misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dalla Consulta sulle attività da svolgere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione attiva di membri delle Associazioni non rappresentate del Consiglio stesso senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo con

comunicazione scritta del Presidente è convocato possibilmente, una volta al mese e resta in carica tre anni.

Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio deve convocare lo stesso senza indugio.

Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei suoi compiti e per la realizzazione delle iniziative deliberate può avvalersi della collaborazione di esperti o commissioni di esperti.

Le proposte ed i progetti presentati dagli esperti o dalle commissioni verranno valutate dal Consiglio Direttivo se favorevolmente accolte saranno deliberate e messe in esecuzione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai volontari non vengono riconosciuti compensi per l'attività svolta, tranne un rimborso delle spese di trasporto dalla propria abitazione alla Sede della Consulta.

Inoltre viene riconosciuto solamente il rimborso delle spese vive sostenute per missioni o attività programmate dalla Consulta.

Per viaggi al di fuori del Comune, sede della Consulta, viene riconosciuto il rimborso per l'indennità di trasferta calcolata in base alle tabelle in uso per i dipendenti della Provincia di Bologna.

Articolo 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente ed i due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti. Restano in carica 3 (tre) anni. Il Presidente non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.

IL PRESIDENTE: convoca e presiede le riunioni della Consulta e del Consiglio Direttivo, rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali.

Vigila sul rispetto del regolamento e dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi della Consulta.

Esercita direttamente, nelle situazioni di emergenza, tutti i poteri conferitigli dall'accettazione della carica.

Presenta, inoltre, all'Assemblea della Consulta la relazione annuale sull'attività svolta.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza della Consulta spetta al Vice Presidente Vicario e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente.

Articolo 10

TESORERIE

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il Tesoriere che ha il compito di formulare i bilanci, ricercare i finanziamenti, occuparsi di tutte le questioni inerenti l'aspetto economico e finanziario della Consulta.

Ha l'obbligo inoltre, di presentare ogni anno il bilancio al Consiglio Direttivo e di fornire i chiarimenti richiestigli in qualsiasi momento dai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea delle Associazioni fra i suoi membri a maggioranza semplice, restano in carica 3 anni (tre) anni e svolgono il loro incarico gratuitamente.

Non possono essere eletti revisori dei conti i componenti del Consiglio Direttivo. Esso accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili della Consulta e redige la relazione all'Assemblea di Bilancio in sede di presentazione del conto consuntivo.

Articolo 12

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, i quali eleggeranno al loro interno un Presidente e un Vice Presidente.

I Probiviri restano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono il proprio incarico gratuitamente.

La Consulta e gli aderenti sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazione prese legalmente dagli Organi Statutari competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni in materia di decadenza, recesso, od esclusione, nonché ogni controversia fra aderente e aderente, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive e dei ricorsi. La determinazione finale spetterà al Consiglio Direttivo.

Articolo 13

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

La Consulta trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative se stabilite dall'Assemblea e contributi dei propri aderenti.
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- Donazioni e lasciti testamentari;

La Consulta inoltre si ripropone d'istituire, gestire ed espletare in genere attività e servizi non in contrasto con le leggi vigenti, che possano contribuire all'attuazione dei suoi scopi e finalità sociale e che possano incrementare il bilancio e i patrimonio sociale.

Il patrimonio è composto da beni mobili ed immobili.

Articolo 14

MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti, sentito il parere dei Probiviri, si esprime sui fatti eventualmente compiuti dai membri della Consulta che costituiscano indegnità e violazione dei principi della Consulta stessa.

Il rappresentante dell'Associazione che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbia compiuto atti in contrasto con i principi della Consulta o a danno della medesima, previa contestazione degli

addebiti e trascorso un termine non inferiore a 15(quindici) giorni per le contro deduzioni, può procedere all'esclusione della persona invitando l'Associazione di appartenenza a procedere alla sua sostituzione.

Articolo 16

DURATA E LIQUIDAZIONE

La durata della Consulta è stabilita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento della Consulta, dopo aver soddisfatto tutti i creditori e dedotte le spese di liquidazione, il residuo netto verrà devoluto ad Associazioni aventi fini analoghi a quelli contenuti nel presente statuto.

Articolo 17

DISCIPLINA GIURIDICA

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per la limitazione di rieleggibilità del Presidente, di cui all'Art. 9, si tengono in considerazione solo i mandati conseguiti dopo l'esercizio 2007.

18/12/2007